

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R.

"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R."

(B.U. 22 settembre 2011, n. 38)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R e 3 agosto 2011, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 2614 del 19 settembre 2011

emana

il seguente regolamento:

Titolo I. GENERALITÀ

Art. 1. *(Ambito d'applicazione)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), costituisce norma di riferimento in materia forestale per tutto il territorio regionale e sostituisce, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. n. 4/2009, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2. Il glossario (allegato A) del presente regolamento contiene le definizioni relative alle categorie forestali e alle forme di governo del bosco ed elenca gli interventi selvicolturali con riferimento all'articolo 6 della l.r. 4/2009.

Art. 2. *(Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe)*

1. Gli interventi selvicolturali sono eseguiti in conformità a quanto previsto ai titoli III e VII, secondo le procedure di cui al titolo II.

2. Possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al presente regolamento:

- a) quando previsti all'interno dei piani forestali aziendali di cui all'articolo 11 della l.r. n. 4/2009 e degli strumenti di pianificazione con valenza forestale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge stessa;
 - b) quando autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/2009, anche in difformità a strumenti di pianificazione forestale approvati;
 - c) per particolari e motivate situazioni selvicolturali tecnicamente giustificate da tecnici forestali abilitati.
3. Derogano, inoltre, al presente regolamento gli interventi nelle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

Titolo II. PROCEDURE

Capo I. PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 3. (Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione)

1. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 14 della l.r. 4/2009 sono sottoscritte dal proprietario, dal soggetto gestore, o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido, dall'utilizzatore o dall'acquirente del bosco in piedi.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono incaricare alla trasmissione delle comunicazioni o delle istanze di autorizzazione:
 - a) un qualunque soggetto terzo per le procedure di cui all'articolo 4;
 - b) un tecnico forestale abilitato o un'impresa iscritta all'Albo di cui all'articolo 31 della l.r. 4/2009 per le procedure di cui agli articoli 5 e 6;
 - c) gli sportelli forestali, istituiti ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 4/2009 per tutte le procedure.
3. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione sono trasmesse alla struttura regionale competente in materia forestale, che ne definisce le modalità.
4. Il provvedimento di concessione di contributo da parte della struttura regionale competente in materia forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali e di impianti di arboricoltura da legno esonera dalla presentazione delle comunicazioni o dell'istanza di autorizzazione.

Art. 4. (Comunicazione semplice)

1. Per gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 0,50 ettari, per proprietà non contigue e per anno e per tagli di piante di alto fusto fino a dieci esemplari per uso familiare, non è obbligatoria la comunicazione semplice.
 2. Indipendentemente dall'estensione dell'intervento non è richiesta alcuna comunicazione per i seguenti interventi selvicolturali:
 - a) ripuliture;
 - b) abbattimento e sgombero di piante morte, deperienti o schiantate da eventi atmosferici.
 3. La comunicazione semplice è richiesta per:
 - a) tutti gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 5 ettari;
 - b) interventi previsti dai piani forestali aziendali e da altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale;
 - c) interventi selvicolturali all'interno delle tartufaie controllate indicati nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 16/2008.
- Qualora l'esecutore degli interventi sia una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali, il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbiano conseguito il titolo di operatore professionale ai sensi dell'articolo 31 la superficie di intervento è elevata a 10 ettari.

4. In assenza di chiare delimitazioni cartografiche su base catastale e in assenza di strumenti di pianificazione forestale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 e riguardanti superfici inferiori ai 5.000 metri quadrati, per singola proprietà e per anno, possono essere eseguiti previa comunicazione semplice.

5. La comunicazione è presentata prima dell'inizio dei lavori.

6. Gli interventi segnalati mediante comunicazione semplice devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione stessa.

7. Allo scopo di attestare l'effettuazione di impianti di arboricoltura da legno in assenza di contributo pubblico, gli esecutori possono presentare una comunicazione semplice contenente i seguenti dati:

- a) dati anagrafici completi e recapiti del proprietario conduttore;
- b) dati catastali e superficie dell'area interessata all'impianto;
- c) elenco delle specie relativo al numero di piante utilizzate.

Art. 5. (Comunicazione corredata da relazione tecnica)

1. La comunicazione accompagnata da una relazione tecnica è richiesta per tutti gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie compresa tra 5 e 10 ettari; qualora l'esecutore degli interventi sia una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali, il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbiano conseguito il titolo di operatore professionale ai sensi dell'articolo 31 non si applicano limiti alle superfici di intervento.

2. La relazione tecnica, conforme ai contenuti del modello di cui all'allegato H è redatta da un tecnico forestale abilitato.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.

4. Entro lo stesso termine, la Regione, esaminata la relazione tecnica, può formulare eventuali prescrizioni.

5. Gli interventi devono essere ultimati entro due anni dalla data della comunicazione, salvo proroga di un anno se richiesta.

6. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Art. 6. (Autorizzazione con progetto di intervento)

1. È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:

- a) interventi che superano le soglie di cui all'articolo 5;
- b) utilizzazioni di boschi di proprietà dei comuni ed altri enti.

2. Il progetto di intervento, conforme ai contenuti del modello di cui all'allegato I è redatto da un tecnico forestale abilitato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, la Regione, esaminato il progetto, può autorizzare l'intervento, negare l'autorizzazione oppure autorizzarlo con eventuali prescrizioni.

4. L'autorizzazione regionale ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni.

5. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Art. 7. (Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette)

1. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 che interessano superfici maggiori di 0,5 ettari sono realizzati applicando le procedure di cui alle lettere che seguono:

- a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale già sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), gli interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
 - b) in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a valutazione di incidenza gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alla presentazione della comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
 - c) in assenza di strumenti di pianificazione forestale gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le procedure previste dai piani di gestione delle stesse; in difetto si applicano le norme di cui al comma 1, lettera c).

Art. 8. (Controlli e verifiche)

1. La Regione sottopone a controllo annuale, anche a campione, gli interventi selvicolturali eseguiti in seguito alle comunicazioni pervenute e alle autorizzazioni rilasciate.
2. La Regione si riserva la facoltà di eseguire ulteriori accertamenti di conformità ai contenuti del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione.
3. La Regione rende conto ogni anno dell'esito dei controlli svolti.

Art. 9. (Contrassegnatura delle piante - martellata)

1. Nei tagli di utilizzazione dei boschi d'alto fusto interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci soggetti, le piante da prelevare, a partire dalla classe diametrica di 30 centimetri, devono essere martellate e numerate su apposite specchiature praticate al piede e sul fusto.
2. Nei tagli di utilizzazione della componente a fustaia nel governo misto interessanti superfici superiori a 1 ettaro, le piante da prelevare devono essere martellate secondo quanto previsto al comma 1.
3. Possono derogare gli interventi di taglio in situazioni di particolare difficoltà operativa connessi ad interventi di ripristino e/o salvaguardia idrogeologica ed i tagli raso che saranno motivati nella relazione tecnica o progetto di taglio.
4. Negli interventi di conversione dei cedui a fustaia su proprietà dei comuni ed altri enti, è obbligatoria, la contrassegnatura per aree campione rappresentative di superficie non inferiore a 1.000 metri quadrati ogni due ettari.
5. Nei boschi misti, i metodi di cui ai commi precedenti, possono essere adottati contemporaneamente.
6. Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie di esbosco possono essere assegnate in conformità ai precedenti commi.
7. Le operazioni di contrassegnatura e martellata sono effettuate esclusivamente da tecnici forestali abilitati.

Art. 10. (Martello forestale)

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito il registro regionale dei martelli forestali nel quale sono iscritti i sigilli dei martelli in uso su tutto il territorio regionale e i dati identificativi dei tecnici forestali abilitati al loro utilizzo.
2. Ad ogni sigillo corrisponde un solo tecnico responsabile del suo utilizzo.
3. L'iscrizione al registro è obbligatoria per svolgere le attività di cui all'articolo 9 e avviene depositando presso la competente struttura regionale il sigillo del martello e i dati del tecnico abilitato al suo uso. L'iscrizione avviene d'ufficio per tutti i martelli già depositati presso gli ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte e per quelli in dotazione al personale del Corpo forestale dello Stato.
4. La cancellazione dal registro avviene per comunicazione di cessata attività da parte del tecnico.

5. L'amministrazione regionale mette a disposizione dei propri tecnici forestali abilitati martelli forestali con sigillo rispondente alle seguenti caratteristiche:

- a) forma circolare del diametro di 3,5 centimetri;
- b) scritte di altezza pari ad 1 centimetro riportanti la sigla "RP" e sottostante numerazione progressiva a partire da 001.

6. L'utilizzo del martello senza la preventiva iscrizione al registro regionale determina l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, lettera i) della l.r. 4/2009.

Capo II.

PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E LA REVISIONE DEI PIANI FORESTALI AZIENDALI

Art. 11. (*Approvazione e revisione dei piani forestali aziendali*)

1. I piani forestali aziendali (PFA) sono redatti a cura di tecnici forestali abilitati con le modalità, i contenuti e le forme individuate con il provvedimento della Giunta regionale previsto dall'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009.

2. Prima della trasmissione alla struttura regionale competente in materia forestale:

- a) i PFA proposti da enti pubblici su boschi di loro proprietà devono essere adottati dai competenti organi degli enti stessi;
- b) i PFA che interessano boschi di aree protette o compresi nei siti Natura 2000:
 - 1) nel caso in cui siano proposti dall'ente pubblico proprietario diverso dalla Regione Piemonte, devono essere adottati sia dal competente organo dell'ente pubblico proprietario sia dal competente organo dell'ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza;
 - 2) nel caso in cui siano proposti dalla Regione Piemonte, dall'ente gestore o da proprietari privati, devono essere adottati dal competente organo del solo ente gestore, limitatamente alle superfici di competenza.

3. I PFA sono presentati alla struttura regionale competente in materia forestale. Nel caso di PFA riguardanti siti della rete Natura 2000, la struttura regionale competente in materia forestale ne trasmette copia all'ente gestore o alla struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000.

4. La struttura regionale competente in materia forestale verifica la conformità tecnica e amministrativa della proposta ai contenuti dei piani forestali territoriali in cui il PFA ricade o, in caso di difformità, l'ammissibilità delle scelte selvicolturali proposte. La struttura regionale competente in materia forestale può inoltre prescrivere l'adozione di scelte selvicolturali diverse da quelle proposte, motivate da ragioni di interesse pubblico.

5. Per proposte di PFA riguardanti siti della rete Natura 2000, l'ente gestore o la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000 esprimono il giudizio di incidenza e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia forestale. Tale giudizio contribuisce alla formulazione delle prescrizioni.

6. Il procedimento si conclude nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento del PFA. Il termine è sospeso nel caso in cui vengano richieste integrazioni o modifiche.

7. Il PFA approvato è restituito al soggetto proponente in forma cartacea vidimata e viene inserito nel Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFoR).

8. Le varianti al PFA in corso di validità e le revisioni al termine del periodo di validità sono approvate con le procedure previste ai commi precedenti.

9. I PFA riguardanti boschi gestiti dalla struttura regionale competente in materia forestale sono redatti dalla stessa struttura in conformità ai commi 1, 2 lettera b) e 5 e sono approvati dalla Giunta regionale.

Titolo III.

GESTIONE DEI BOSCHI

Capo I.

NORME GENERALI COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 12. *(Sostituzione di specie)*

1. Non sono ammesse modifiche al trattamento che conducano alla costituzione di soprassuoli appartenenti alla stessa classe cronologica su superfici oltre i 10 ettari.
2. Gli interventi di sostituzione di specie sono ammessi solo allo scopo di rinaturalizzare rimboschimenti o popolamenti di neoformazione costituiti da specie esotiche, o comunque estranee alla vegetazione potenziale del luogo, o autoctone ma di provenienza non adatta.
3. Per gli interventi di cui al comma 2 è obbligatorio l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella I.

Art. 13. *(Obbligo di rinnovazione artificiale)*

1. Qualora, trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della rinnovazione o il ricaccio dalle ceppaie risulti insufficiente a garantire la perpetuazione del bosco secondo gli obiettivi gestionali, la proprietà o il soggetto gestore è obbligato ad effettuare il rinfoltimento artificiale con l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella I.
2. Qualora l'intervento interessi l'alto fusto dei quercu-carpineti e querceti di rovere, è obbligatoria la semina di almeno venti ghiande/pianta che saranno fornire dalla struttura regionale competente.

Art. 14. *(Sradicamento di alberi e ceppaie)*

1. Nell'ambito delle attività selvicolturali è vietato lo sradicamento degli alberi e delle ceppaie vive o morte, fatto salvo quanto eventualmente necessario per la realizzazione delle vie di esbosco e per contrastare le specie esotiche invadenti di cui all'allegato E.

Art. 15. *(Potatura e capitozzatura in bosco)*

1. Il taglio di piante e le potature finalizzate alla manutenzione della fruizione di sentieri, aree attrezzate, viabilità, vie di esbosco, possono essere effettuate in qualunque stagione.
2. La potatura dei rami verdi può essere praticata non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante.

Art. 16. *(Ripuliture nei boschi)*

1. Le ripuliture nei boschi sono sempre consentite, il materiale di risulta deve essere trattato secondo le disposizioni di cui all'articolo 33 e le operazioni di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.

Art. 17. *(Altri interventi in bosco)*

1. L'asportazione di terriccio è sempre vietata.
2. La raccolta della lettiera è vietata nei seguenti casi:
 - a) nei boschi in situazioni speciali di cui al capo IV;
 - b) nei boschi a quote superiori a 1.200 metri s.l.m. e in quelli a copertura non piena;
 - c) nei boschi delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000;
 - d) nei popolamenti vegetali per la raccolta dei semi di cui all'articolo 22 della l.r. 4/2009.
3. La raccolta della lettiera è consentita esclusivamente:
 - a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole su terreni da loro condotti, con un ritorno nello stesso luogo solo ogni dieci anni, nei boschi che non rientrano nei casi elencati al comma 2;
 - b) nell'ambito di specifici interventi programmati per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
4. La carbonizzazione in bosco è ammessa al di fuori dei boschi in situazioni speciali di cui al capo IV.
5. È vietata la raccolta in bosco di piante o cimali di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) o di bosso (*Buxus sempervirens*) da destinare al commercio. Al di fuori delle aree protette o dei siti della rete Natura 2000 è consentita la raccolta di rami di dette specie per un massimo di cinque unità per persona. Il taglio di tali specie è consentito qualora sia di ostacolo alla rinnovazione previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4.

Capo II.
NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 18. (*Epoche di intervento*)

1. I tagli nei boschi cedui sono consentiti nei seguenti periodi:
 - a) dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
 - b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
 - c) dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m..
2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
3. Le operazioni di concentramento nei tagli di cui al comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno. Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni.
4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.
5. Sono consentiti tutto l'anno:
 - a) interventi in fustaia e nella componente a fustaia dei boschi a governo misto;
 - b) tagli intercalari in tutti i boschi;
 - c) tagli di avviamento a fustaia;
 - d) interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41;
 - e) ripuliture;
 - f) abbattimento e sgombero di piante morte, deperienti o schiantate da eventi atmosferici.

Art. 19. (*Turni minimi*)

1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio a buche o a tagli successivi e per la frazione a fustaia dei boschi a governo misto, i turni minimi sono i seguenti:
 - a) 70 anni a quote inferiori ai 1.000 metri s.l.m., ridotti a 15 anni nel caso di saliceti e pioppeti ripari;
 - b) 90 anni per i boschi ubicati tra i 1.000 e i 1.500 metri s.l.m.;
 - c) 120 anni per i boschi ubicati oltre 1.500 metri s.l.m.
2. Per i boschi cedui e per la frazione cedua dei boschi a governo misto il turno dei tagli, in base all'età raggiunta dai polloni, non può essere inferiore a:
 - a) anni 20 per faggete, querceti, carpineti, ostrieti e acero-tiglio-frassineti;
 - b) anni 15 per boscaglie e arbusteti;
 - c) anni 10 per castagneti e alneti;
 - d) anni 6 per robinia e formazioni legnose riparie.
3. Per i cedui a composizione mista si osserva il turno della specie prevalente.

Art. 20. (*Turni massimi*)

1. I boschi cedui in conversione e i boschi a governo misto per i quali è vietata la conversione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 sono gestiti secondo le norme selvicolturali proprie delle fustaie.

Art. 21. (*Taglio a scelta colturale*)

1. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta colturale a regime i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi.
2. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta per gruppi, le dimensioni di questi ultimi non possono superare i 1.000 metri quadrati.
3. Il periodo di curazione non può essere inferiore a dieci anni.
4. Le fustaie irregolari sono considerate boschi disetanei e sono trattate a taglio a scelta colturale.

Art. 22. (Tagli intercalari)

1. I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non inferiore al 45 per cento.

Art. 23. (Tagli a buche)

1. Il taglio a buche può essere praticato su una superficie massima pari al 30 per cento dell'intero popolamento da sottoporre ad utilizzazione.

2. La forma e la distribuzione delle buche devono essere scelte in base alle condizioni stazionali e alle esigenze delle specie costituenti il popolamento.

3. La dimensione massima della singola buca è pari a 3.000 metri quadrati. Tali limite è derogabile ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c).

Art. 24. (Tagli successivi)

1. Nelle fustaie trattate a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età del turno e salvaguardando le piante portaseme, il volume legnoso residuo non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- a) metri cubi 100 per faggete e acero-tiglio-frassineti;
- b) metri cubi 120 per abetine e peccete;
- c) metri cubi 90 per pinete;
- d) metri cubi 110 per lariceti e cembrete sotto i 1.500 metri s.l.m.;
- e) metri cubi 90 per lariceti e cembrete sopra i 1.500 metri s.l.m.;
- f) metri cubi 80 per altre categorie.

2. Le piante da rilasciare devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, con chioma ben strutturata e simmetrica.

3. I tagli di rinnovazione (preparazione, sementazione, sgombero) non possono superare l'estensione di 10 ettari accorpati.

Art. 25. (Interventi nei cedui semplici)

1. Il taglio di boschi cedui semplici deve essere eseguito rilasciando le matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili, secondo quanto disposto al comma 2.

2. Il rilascio di matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili deve garantire una copertura minima residua del 10 per cento, elevata al 20 per cento per i boschi a prevalenza di faggio e i gruppi devono essere distribuiti sulla superficie dell'intervento.

3. Per la scelta delle matricine si applicano i criteri di cui all'articolo 28. Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatorio il rilascio di matricine. È d'obbligo il rilascio di eventuali altre specie nobili presenti.

Art. 26. (Interventi nei cedui a sterzo)

1. Nei cedui a sterzo il rilascio delle matricine deve garantire la stessa copertura minima residua prescritta per i cedui semplici, con matricine appartenenti ad almeno due classi di età superiori a quella massima del ceduo.

2. Il taglio di curazione, a carico dei polloni della classe di età più elevata, è consentito quando gli stessi hanno raggiunto l'età minima di venti anni.

3. Il periodo intercorrente tra due tagli di curazione deve essere almeno di dieci anni.

4. Nelle faggete le ceppaie di altre specie possono essere trattate a raso, purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno minimo e non abbiano superato quello massimo.

Art. 27. (Interventi nei boschi a governo misto)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2009 è vietata la conversione a ceduo dei boschi a governo misto.

2. La conversione a fustaia dei boschi a governo misto e dei cedui è realizzata mediante il taglio di avviamento .

3. Per il mantenimento del governo misto di latifoglie la copertura della componente a fustaia deve essere mantenuta a un minimo del 40 per cento, articolata su almeno tre classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche. La componente a fustaia comprende le matricine del ceduo, anche se di specie diversa da quella prevalente nella fustaia.

4. Per il mantenimento del governo misto coniferato, la copertura della componente a fustaia deve essere mantenuta ad un minimo del 30 per cento, articolata su almeno tre classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche, di cui almeno il 20 per cento di copertura è rappresentata dalle matricine del ceduo.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle seguenti categorie forestali: castagneti, robinieti, querceti di roverella, orno-ostrieti.

Art. 28. (Caratteristiche delle matricine o riserve)

1. Le matricine o riserve devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, in grado di sviluppare in breve tempo una chioma ben strutturata e simmetrica. La scelta delle matricine deve ricadere tra soggetti franchi o, in carenza di questi, tra i polloni, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sulla superficie e tra le classi di età.

2. Almeno la metà delle matricine o riserve deve essere reclutata tra piante di una o più classi di età superiore a quella del ceduo; queste devono essere conservate finché hanno assolto la funzione di fruttificare e disseminare.

3. Un gruppo è costituito da soggetti, selezionati con i criteri di cui al comma 1, e ha una superficie massima di 200 metri quadrati. La distanza fra i gruppi deve essere pari o superiore a 1,5 volte l'altezza delle piante, fatto salvo quanto specificato al comma 4.

4. Le matricine o i gruppi sono distribuiti ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco e la protezione del versante, nonché contribuire a tutelare gli ecotoni (radure, impluvi, displuvi, aree rocciose, margini del bosco) e proteggere le specie sporadiche.

5. Le matricine o riserve devono appartenere, almeno per il 50 per cento, alla specie prevalente del ceduo.

6. Le matricine o riserve possono essere abbattute solo contemporaneamente al ceduo.

7. Le prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 sono sostituite dalle specifiche indicazioni riportate nella relazione tecnica o nel progetto di intervento, previsti rispettivamente nelle procedure di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 29. (Gestione dei boschi di neoformazione)

1. In riferimento alle situazioni di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 4/2009, entro il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea può essere scelta la forma di governo mediante opportuni interventi selvicolturali.

2. Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di acero, frassino, faggio e rovere devono essere gestiti a fustaia.

3. A norma dell'articolo 2 comma 2, lettera c) è possibile derogare al comma 2 qualora le caratteristiche stazionali o la composizione specifica del bosco siano tali da sconsigliare il governo ad alto fusto.

Art. 30. (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000)

1. Nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno due volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.

2. In tutti i boschi gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti di specie autoctone.

3. In tutti i boschi è obbligatorio:

- a) il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni 5.000 metri quadrati;
- b) il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- c) il rispetto del sottobosco, limitando le ripuliture, che possono essere effettuate per garantire la sicurezza del cantiere oppure per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
- d) il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche;
- e) contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- f) adottare, durante le attività selvicolturali, le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

Capo III.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Art. 31. *(Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2013 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da operatori professionali. Si considerano professionali gli operatori aventi i seguenti requisiti:

- a) tre anni di attività forestale documentati con possesso di partita IVA;
- b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) con codice ATECO principale o secondario compreso nella sezione A, divisione 02;
- c) possesso di attestazione di frequenza ad almeno un corso di aggiornamento professionale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, normativa ambientale e forestale) indetto da un ente di formazione accreditato.

2. Sono esentati dal possesso dei requisiti di cui al comma 1 i proprietari, i possessori o conduttori dei fondi che eseguono direttamente gli interventi selvicolturali.

3. La Regione promuove e finanzia appositi percorsi formativi rivolti ad operatori non professionali per il conseguimento della professionalità attraverso moduli formativi di cui all'allegato F che dovranno essere rimodulati in accordo con le associazioni di categoria e percorsi di aggiornamento per gli operatori professionali.

Art. 32. *(Modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco)*

1. Le fasi di utilizzazione devono essere realizzate in modo da non procurare danni irreversibili alle piante che rimangono in piedi, alle ceppaie ceduate, al novellame, al sottobosco e alle opere e infrastrutture.

Art. 33. *(Scarti delle lavorazioni)*

1. Ai fini del mantenimento della fertilità e della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, salvo il caso in cui l'intervento selvicolturale preveda l'esbosco di piante intere.

2. Nelle situazioni in cui è assicurata la rapida decomposizione gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati sul luogo di allestimento, depezzati e sparsi a contatto col suolo, evitando in ogni caso di coprire le aree in rinnovazione.

3. Negli altri casi gli scarti delle lavorazioni sono rilasciati in cumuli, di dimensioni medie non superiori a 10 metri steri. Gli scarti di lavorazione possono inoltre essere utilizzati per la chiusura e protezione di vie d'esbosco e tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.

4. Nelle aree ad alta priorità antincendio boschivo si osservano le prescrizioni contenute nel Piano regionale antincendi boschivi relative alla riduzione del carico d'incendio.

5. Il materiale di scarto deve comunque essere posto in modo da lasciare sgombre le vie di accesso pedonali, gli impluvi, i fossi e gli alvei dei corsi d'acqua.

6. Per l'abbruciamento in bosco degli scarti di lavorazione valgono le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).

7. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono derogabili ai sensi dell'articolo 2.

Art. 34. (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali)

1. Alla conclusione degli interventi selvicolturali devono essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali.

2. In particolare si deve provvedere alle seguenti operazioni:

- a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescio di fenomeni di erosione;
- c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.

Capo IV.

GESTIONE DI BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Art. 35. (Boschi da seme)

1. Nei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, sono consentiti i seguenti interventi selvicolturali per migliorare la produzione di materiale forestale di propagazione:

- a) contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati, per facilitare la raccolta;
- b) diradamento forte, lasciando i portaseme stabili e a chioma isolata;
- c) potatura e capitozzatura su un massimo del 10 per cento dei portaseme per aumentarne la fruttificazione;
- d) eliminazione o contenimento di specie esotiche o provenienze non idonee alla raccolta;
- e) posticipazione dei tagli di rinnovazione nelle aree con portaseme validi e stabili.

2. In assenza degli specifici PFA di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2009, tutti gli interventi selvicolturali sono soggetti alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 6.

3. In occasione degli interventi selvicolturali, i soggetti arborei individuati come porta seme sono contrassegnati in modo indelebile.

Art. 36. (Rimboschimenti e imboschimenti)

1. La gestione dei rimboschimenti deve essere orientata alla rinaturalizzazione mediante interventi selvicolturali finalizzati ad assicurare la stabilità del popolamento, l'inserimento e lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie autoctone adatte alla stazione.

2. Nei rimboschimenti di specie esotiche, non idonee alla stazione o comunque non in grado di rinnovarsi, deve essere favorito l'insediamento di specie autoctone anche mediante gli interventi di cui all'articolo 12.

3. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione di nuovi imboschimenti e rimboschimenti su terreni con pendenza fino al 40 per cento devono essere localizzate oppure eseguite lungo le curve di livello, purché

la continuità del versante sia interrotta da fasce di prato permanente di larghezza almeno pari a quella sottoposta a periodica lavorazione.

4. La lavorazione del terreno con pendenza superiore al 40 per cento deve essere eseguita a buche, a piazzole, a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

5. Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti è utilizzato esclusivamente materiale di propagazione di specie arboree autoctone, di cui all'allegato C, certificato ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009.

6. In mancanza di materiale di propagazione con tali caratteristiche è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli in analoghe condizioni ecologiche, anche da regioni di provenienza limitrofe, purché dotato del certificato prescritto dalla normativa vigente.

Art. 37. (Aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale non costituente bosco è eseguita con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche. che queste ultime svolgono.

2. Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali - ramo acque" sono consentiti i seguenti interventi:

a) all'interno dell'alveo inciso:

1) il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;

2) la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;

b) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

1) il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili;

2) il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.

3. Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, (zone rimanenti in fascia A del PAI) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento; è sempre consentito inoltre il taglio della vegetazione forestale che possa essere esposta alla fluitazione in caso di piena ordinaria o straordinaria.

4. Nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali, sono consentiti gli interventi di cui al comma 2, lettera b).

5. I tagli di cui ai commi 2 e 4, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 31 gennaio.

6. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio della vegetazione che può recare danno alla loro funzionalità.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4.

Art. 38. (Aree di pertinenza di reti tecnologiche)

1. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti in deroga al presente regolamento gli interventi imposti dalle norme di settore o dalle servitù.

2. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento delle reti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere effettuati tutto l'anno.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per la costruzione di nuove reti sono soggetti alla comunicazione di cui all'articolo 4.

Capo V. PREVENZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO

Art. 39. (Interventi per la prevenzione ed il contrasto dei danni di origine biotica)

1. La struttura regionale competente in materia forestale promuove il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi e divulga le conoscenze utili per la prevenzione e il controllo delle fitopatie.

2. Quando in un bosco si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici tale da poter compromettere la perpetuità del bosco, il proprietario o il possessore, l'utilizzatore o il personale tecnico o di vigilanza che ne sia venuto a conoscenza, è tenuto a darne immediata notizia alla struttura regionale competente in materia forestale anche tramite gli sportelli forestali.

3. Verificata la causa dell'infestazione, allorquando ritenuto necessario in dipendenza della gravità dell'attacco, la struttura regionale competente in materia forestale fornisce le indicazioni utili al controllo della diffusione della fitopatia e per il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi.

4. Nel caso di attacchi patogeni nei confronti dei quali la lotta è resa obbligatoria con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del suo regolamento di attuazione, la struttura competente in materia forestale informa per competenza il Settore fitosanitario regionale.

Art. 40. (Provvedimenti per la prevenzione dei danni causati al patrimonio forestale dalla fauna selvatica)

1. Il patrimonio forestale è sottoposto ad azioni di monitoraggio al fine di verificare l'equilibrio tra le componenti dell'ecosistema forestale, con particolare riguardo all'incidenza dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono comunicati al Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all'articolo 24 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) al fine di attivare specifiche iniziative, programmi di intervento e progetti finalizzati al contenimento dei danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica.

Art. 41. (Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti)

1. Il ripristino dei boschi danneggiati o distrutti a seguito di incendio o di altre avversità biotiche o abiotiche, se necessario, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

- a) per le latifoglie in grado di ricacciare il ripristino può essere effettuato mediante riceppatura o tramarratura;
- b) per le conifere o le altre latifoglie non in grado di ricacciare, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere mediante rinnovazione artificiale.

2. Il materiale legnoso di risulta privo di interesse commerciale può essere rilasciato in bosco, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 33.

3. In considerazione della gravità dei danni, della destinazione del bosco a funzioni di protezione diretta o fruizione pubblica, della sua dislocazione in aree protette o siti della rete Natura 2000 e della passività economica delle operazioni di ripristino, la Regione può partecipare all'esecuzione dell'intervento mediante la concessione di un contributo economico, nell'ambito dei piani d'intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. n. 4/2009, oppure eseguire l'intervento con l'ausilio delle squadre di operai forestali regionali.

4. La Regione interviene direttamente finanziando in tutto o in parte i lavori di ripristino mediante la concessione di un contributo economico, nell'ambito dei piani d'intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009.

5. In applicazione dell'articolo 21, comma 4 della l.r. 4/2009, la Regione può eseguire in economia interventi di ripristino e ricostituzione di aree forestali gravemente danneggiate.

Capo VI.

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO FORESTALE

Art. 42. *(Tutela di specie forestali spontanee sporadiche)*

1. Per la tutela delle specie forestali spontanee sporadiche di cui all'allegato D, valgono le seguenti prescrizioni generali:

- a) in tutti gli interventi selvicolturali devono essere rilasciate le piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 20 ad ettaro. All'interno di gruppi di specie sporadiche sono comunque ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;
- b) le piante di specie sporadiche sono conteggiate tra gli allievi negli interventi di conversione, tra le matricine o riserve nelle ceduzioni e nel governo misto e sono favorite come portaseme nei tagli a scelta e di sementazione per facilitare il loro sviluppo, la disseminazione e il mantenimento della diversità specifica.

2. L'elenco delle specie autoctone rare e sporadiche è periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale.

Titolo IV.

ARBORICOLTURA DA LEGNO

Art. 43. *(Norme per l'arboricoltura da legno)*

1. Per garantire la conservazione del suolo e la protezione del territorio, gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al 40 per cento.

2. Su terreni aventi pendenza media compresa tra il 20 e il 40 per cento sono consentite lavorazioni del terreno localizzate, oppure eseguite lungo le curve di livello, purché la continuità del versante sia interrotta da fasce di prato permanente di larghezza almeno pari a quella sottoposta a periodica lavorazione.

3. Negli impianti di arboricoltura da legno deve essere utilizzato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, appartenenti alle specie di cui all'allegato C.

4. Negli impianti di arboricoltura da legno è vietato l'uso delle specie esotiche invadenti elencate nell'allegato E.

Art. 44. *(Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale)*

1. La produzione di alberi di Natale è considerata attività vivaistica a scopo ornamentale.

2. È vietato l'utilizzo di alberi di Natale per imboschimento, rimboschimento o rinfoltimento.

3. Le piante, i rami e i cimali ottenuti da interventi selvicolturali e destinati al commercio come alberi di Natale devono essere accompagnati da uno specifico contrassegno rilasciato dalla Regione su richiesta degli interessati.

Titolo V.

GESTIONE DEL PASCOLO

Art. 45. *(Pascolo in bosco)*

1. Il pascolo in bosco è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:

- a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;
 - b) nell'ambito dei sistemi silvo-pastorali, purché vengano preservate le aree in rinnovazione, all'interno delle seguenti categorie forestali:
 - 1) lariceti;
 - 2) boscaglie d'invasione;
 - 3) arbusteti montani e subalpini;
 - 4) querceti di roverella.
2. Anche in deroga a quanto indicato al comma 1, il pascolo in bosco è consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA o nei piani pastorali aziendali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.
3. I piani di cui al comma 2 stabiliscono le modalità di pascolamento in modo da assicurarne la compatibilità con la conservazione e rinnovazione del bosco.
4. Il pascolo in bosco può avvenire o in presenza del personale di custodia o mediante opportune recinzioni.
5. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, in tutti i boschi è vietato il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di 10 metri lungo la viabilità e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati.
6. Non costituisce pascolo in bosco il transito degli animali durante il periodo della transumanza purché avvenga contenuto esclusivamente all'interno della viabilità esistente e in presenza del personale di custodia.

Art. 46. (Praterie pascolabili)

1. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni, determinando caso per caso le modalità di gestione delle deiezioni. Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo per i quali il proprietario degli animali pascolanti disponga di adeguato titolo d'uso e purché la proprietà contermini e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento dagli animali a mezzo di chiudende.
2. Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:
- " Altitudine (metri s.l.m.) - Inizio pascolamento - Termine pascolamento
 Inferiore a 800 - sempre - /
 Tra 800 e 1.500 - 31 marzo - 30 ottobre
 Oltre i 1.500 - 15 maggio - 15 ottobre "
3. Al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.
4. L'affitto dei pascoli montani appartenenti agli enti pubblici avviene sulla base degli indirizzi e della documentazione tecnico-amministrativa approvata con la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 37-7900 (Legge regionale 20 novembre 1998, n. 34. Riconoscimento dei pascoli alpini quale bene della collettività e approvazione degli indirizzi per l'affitto delle malghe di proprietà pubblica).
5. Nel capitolato d'affitto l'entità dei carichi, le modalità di pascolamento, la regimazione delle acque e la gestione delle deiezioni sono determinate sulla base degli obiettivi gestionali e delle caratteristiche della cotica erbosa, avendo come riferimento le schede descrittive dei tipi pastorali delle Alpi piemontesi.

Titolo VI. GESTIONE DI CONTESTI NON BOSCATI

Art. 47. (Cespuglieti)

1. I cespuglieti devono essere lasciati alla libera evoluzione per assicurare la stabilità dei versanti, ridurre l'erosione e costituire rifugio per la fauna. Sono ammessi interventi di taglio o estirpo dei cespuglieti per il

recupero dei terreni ai fini pascolivi, negli interventi di rimboschimento o a fini naturalistici e protettivi.
2. È consentito il recupero dei terreni a fini pascolivi con il pascolamento caprino dei cespuglieti.

Titolo VII. OPERE ACCESSORIE E INFRASTRUTTURE

Art. 48. (Operazioni connesse agli interventi selvicolturali)

1. Fanno parte dell'intervento selvicolturale le operazioni connesse che sono necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi.
2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono:
 - a) l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, realizzato mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere temporanee necessarie per l'attraversamento e la regimazione delle acque superficiali;
 - b) la realizzazione delle vie d'esbosco di cui all'articolo 52;
 - c) la realizzazione di piazzole per l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature e di aree per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname che non comportino modificazioni morfologiche o rilevanti movimenti del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
 - d) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri per l'accesso ai boschi di persone o animali da soma.
3. Per essere considerate tali, le operazioni connesse agli interventi selvicolturali, di cui al comma 2, lettere a), c) e d), non possono determinare movimenti terra superiori a 100 metri cubi per ogni ettaro di superficie interessata dall'intervento selvicolturale.

Art. 49. (Strade forestali)

1. Le strade forestali sono opere permanenti dotate di massicciata e strato d'usura o almeno di un fondo migliorato in grado di assicurare continuativamente il transito di autoveicoli a due ruote motrici. Le strade forestali devono essere realizzate:
 - a) assicurando il consolidamento delle scarpate mediante opere di sostegno e interventi di rinverdimento;
 - b) prevedendo la regimazione delle acque meteoriche attraverso pendenza trasversale verso monte, cunetta longitudinale e tombini di attraversamento e scarico;
 - c) prevedendo adeguate opere di attraversamento per impluvi e corsi d'acqua minori, in modo da non compromettere né la stabilità della strada né il deflusso in condizioni di piena.
2. In base alla larghezza della carreggiata, alla pendenza dell'asse stradale e al raggio minimo di curvatura dei tornanti si distinguono le seguenti categorie:
 - a) strade camionabili principali;
 - b) strade camionabili secondarie;
 - c) strade trattorabili.
3. Le strade camionabili principali permettono la circolazione di autotreni ed autoarticolati; le strade camionabili secondarie di autocarri anche pesanti; le strade trattorabili consentono il passaggio di trattori ed autoveicoli 2WD per il trasporto di persone.
4. La larghezza minima della carreggiata nei rettifili deve essere pari ad almeno 3,5 metri nelle strade camionabili principali, 3 metri nelle strade secondarie e 2,5 metri nelle strade trattorabili. Le dimensioni indicate non comprendono le banchine e la canaletta longitudinale.
5. Il raggio minimo di curvatura dei tornanti deve essere di almeno 8 metri per le camionabili principali, almeno 6 metri per le camionabili secondarie e almeno 5 metri per le strade trattorabili.
6. La pendenza media ottimale è compresa fra il 3 e l'8 per cento. La pendenza massima per brevi tratti va dal 15 per cento per le strade camionabili principali al 20 per cento per le strade camionabili

secondarie, fino al 25 per cento per le trattorabili prevedendo il rivestimento del fondo. La contropendenza nella direzione di trasporto del legname non deve superare il 10 per cento.

Art. 50. (*Piste forestali*)

1. Le piste forestali sono opere permanenti che si caratterizzano per un'estrema semplicità costruttiva, dato il loro utilizzo non continuativo, e differiscono dalle strade per l'assenza della massicciata e di uno strato d'usura. Il consolidamento delle scarpate, la regimazione delle acque meteoriche e gli attraversamenti sono assicurati con consone sistemazioni del terreno e manufatti semplici.

2. La larghezza della sezione trasversale distingue i tracciati camionabili da quelli per trattori che non può essere inferiore rispettivamente ai 3 e 2,5 metri.

3. La realizzazione delle piste forestali è limitata ai versanti con pendenza media inferiore al 60 per cento. Tale valore è riferito ad una fascia di terreno di ampiezza minima di 30 metri all'interno della quale si sviluppa il tracciato. La realizzazione di piste forestali su versanti con pendenza media maggiore del 60 per cento può essere eseguita solo con idonee tecniche costruttive e a seguito di perizia geologica relativa alla stabilità delle scarpate.

Art. 51. (*Progettazione di strade e piste forestali*)

1. Gli standard costruttivi di riferimento per la viabilità forestale sono rappresentati dalle strade camionabili secondarie e, in condizioni morfologiche più difficili, dalle strade trattorabili. Qualora si renda necessario effettuare scelte differenti dagli standard di riferimento, il progetto ne fornisce le motivazioni.

2. Per le strade forestali il progetto consta di elaborati completi per la definizione del tracciato e delle opere d'arte.

3. Per le piste forestali il progetto consta di elaborati completi per la definizione del tracciato, mentre le opere d'arte necessitano di elaborati più semplici in relazione alla minore complessità delle opere.

4. Gli elaborati progettuali di cui ai commi 2 e 3 comprendono sempre il rilievo del terreno e, limitatamente ai siti Natura 2000, sono corredati da valutazione di incidenza.

Art. 52. (*Vie di esbosco*)

1. Le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e si distinguono in:

- a) linee per l'esbosco via cavo, consistenti in varchi nel soprassuolo effettuati esclusivamente mediante il taglio di piante o rami. L'installazione di eventuali cavalletti intermedi artificiali deve essere temporanea, in relazione alla durata dell'intervento selvicolturale. Qualora le linee superino l'altezza di 20 metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di 8 metri, aumentabile sino a consentire il libero passaggio del carico affinché non rechi danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza. Per l'attraversamento di strade adibite a pubblico transito è necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto titolare dei diritti. L'attraversamento dei terreni di proprietà privata è consentito ai sensi dell'articolo 1.057 e articolo 1.051 del codice civile. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli di segnalazione posti almeno 50 metri prima dell'incrocio;
- b) linee di esbosco per gravità, sia naturali che artificiali, consistenti in percorsi lungo i quali il legname scivola verso valle. La loro realizzazione deve avvenire con gli accorgimenti necessari per il completo controllo del movimento del legname e per evitare gravi danni al suolo e al soprassuolo;
- c) vie d'esbosco per trattori ricavate con il solo taglio della vegetazione e movimenti di terra tali da determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza media

delle scarpate non superiore a 1 metro., derogabile con relazione o progetto di cui agli articoli 5 o 6.

Titolo VIII. ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 53. (Procedure per l'applicazione delle sanzioni)

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VII della l.r. 4/2009 si utilizzano i valori delle piante riportati nell'allegato B.
2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante destinate a crescere ad alto fusto costituenti la futura fustaia che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.

Art. 54. (Interventi di ripristino)

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli l'ente titolare della funzione autorizzatoria può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione, i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 55. (Robinieti)

1. In attuazione dell'articolo 16 del Piano paesaggistico regionale si prescrive quanto segue:
 - a) il taglio dei robinieti puri può essere eseguito senza limiti temporali e senza l'obbligo di rilasciare le matricine;
 - b) l'allestimento, concentramento ed esbosco deve essere eseguito il più prontamente possibile;
 - c) tutte le specie autoctone eventualmente presenti dovranno essere lasciate a dotazione del bosco;
 - d) il turno minimo è fissato in 10 anni;
 - e) il taglio delle robinia nei boschi misti può essere eseguito contemporaneamente all'alto fusto.

Art. 56. (Gestione dei castagneti)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i castagneti, puri o a prevalenza di tali specie, sono gestiti rispettando i seguenti commi, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento.
2. È fissato il turno minimo di 10 anni.
3. Non è fissato il turno massimo.
4. Nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 10 per cento è necessario il rilascio di robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del 10 per cento.
5. I tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dei lavori una copertura superiore al 50 per cento.
6. Le epoche di intervento sono indicate nell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, lettera d).

Art. 57. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R;
 - b) regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 17/R;
 - c) regolamento regionale 3 agosto 2011, n. 5/R.

Art. 58. (*Urgenza*)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 settembre 2011.

Roberto Cota

Allegato A

OMISSIS

Allegato B

OMISSIS

Allegato C

OMISSIS

Allegato D

OMISSIS

Allegato E

OMISSIS

Allegato F

OMISSIS

Allegato G

OMISSIS

Allegato H

OMISSIS

Allegato I

OMISSIS